



## fisco e tributi

# CIRCOLARE QUINDICINALE PER L'ASSOCIATO

numero 14 del 27 settembre 2018

### NOTIZIE IN SINTESI

- ❖ **Sabatini ter** (p.2)
- ❖ **Magazzini autoportanti** (p. 3)
- ❖ **Controlli fiscali** (p. 3)
- ❖ **Pronto il modello opzione gruppo Iva** (p. 3)
- ❖ **In Gazzette le regole di riordino della Privacy** (p. 4)
- ❖ **Accertato il cambio valute di agosto 2018** (p. 4)
- ❖ **I chiarimenti per la fuoriuscita dalla contabilità semplificata** (p. 4)

### GIURISPRUDENZA IN BREVE

- ❖ **La distinzione tra rappresentanza e pubblicità** (p. 5)
- ❖ **L'operazione intra-ue con cessionario privo del codice identificativo** (p. 5)
- ❖ **Onere della prova in capo al contribuente se si contesta l'anti-economicità dell'operazione** (p. 5)
- ❖ **Dati di bilancio con incidenza fiscale** (p. 5)
- ❖ **Detraibile l'iva anche in assenza di dichiarazione annuale** (p. 6)
- ❖ **Nessun obbligo di emissione di fattura prima del pagamento della prestazione di servizi** (p. 6)
- ❖ **La corretta tenuta della contabilità non è sufficiente a preservare dall'accertamento** (p. 6)

### NEWS E INFORMATIVE

- ❖ **Conversione decreto dignità – le modifiche per prestazioni occasionali e libretto famiglia** (p. 7)
- ❖ **Decreto dignità: ridotto il campo di applicazione dell'agevolazione per r&s** (p. 8)
- ❖ **Fattura elettronica - controlli – conservazione e consultazione** (p. 9)

### APPROFONDIMENTI

- ❖ **Operativa la compensazione dei crediti commerciali verso la p.a. con i ruoli affidati entro il 31/12/2017** (p. 10)
- ❖ **Spesometro 2018 – chiarimenti agenzia delle entrate** (p. 12)
- ❖ **Esterometro: dal 2019 cambia lo spesometro** (p. 12)
- ❖ **Commercio elettronico e vendita di prodotti sottoposti ad accise** (p. 13)
- ❖ **Chiarimenti in tema di pagamento delle retribuzioni tracciato** (p. 14)

### SCADENZIARIO

- ❖ **Principali scadenze dal 27 settembre al 15 ottobre 2018** (p. 15)



## NOTIZIE IN SINTESI

### SABATINI TER

#### Semplificazione della documentazione da allegare alle domande di agevolazione

Il Ministero dello sviluppo economico ha aggiornato il modulo per la richiesta dell'agevolazione Sabatini *ter*, consistente nell'erogazione di un finanziamento e di un contributo in conto interessi per l'acquisto in proprietà o in *leasing* di macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali a uso produttivo e *hardware*, nonché *software* e tecnologie digitali. È stata aggiornata anche la guida alla compilazione del nuovo modulo di domanda, da utilizzare obbligatoriamente per le istanze spedite via pec dal 6 agosto 2018 in poi. Al [link](http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini/presentazione-domande) <http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini/presentazione-domande> è disponibile la modulistica aggiornata.

(Ministero dello Sviluppo economico, circolare n. 269210, 03/08/2018)

### MAGAZZINI AUTOPORTANTI

#### Super-ammortamento e iper-ammortamento solo sulle componenti impiantistiche

L'Agenzia delle entrate ha chiarito i criteri per la corretta distinzione negli investimenti in magazzini autoportanti tra la componente immobiliare e quella mobiliare. I magazzini autoportanti rappresentano componenti di più ampie unità immobiliari, realizzate per le esigenze di attività produttive, censite al Catasto fabbricati nelle categorie del gruppo D (immobili a destinazione speciale). Tali immobili sono composti da 4 componenti: suolo, costruzioni, elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la qualità e l'utilità e componenti impiantistiche funzionali a uno specifico processo produttivo. Le strutture costituenti le scaffalature rappresentano elementi propri del fabbricato, unitamente alle relative opere di fondazione, agli eventuali divisori verticali e orizzontali, alle pareti di tamponamento e alle coperture. Al contrario, i sistemi di automazione della movimentazione dei materiali stoccati (ad esempio i trasloelevatori, i satelliti, i carrelli Lgv a guida *laser*) sono componenti annoverabili tra gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo. Pertanto, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla disciplina di favore, sono agevolabili con il super/iper-ammortamento le sole componenti impiantistiche dei magazzini autoportanti, ossia quelle escluse dalla determinazione della rendita catastale.

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 62, 09/08/2018)

Aderente a:



Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia  
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108  
info@apindustria.bs.it - www.apindustria.bs.it  
C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179



IF-25134 BRESCIA  
Nr. 22156-01



## CONTROLLI FISCALI

### Sperimentazione dell'analisi del rischio di evasione con utilizzo dell'archivio dei rapporti finanziari

È partita la sperimentazione da parte dell'Agenzia delle entrate di una procedura di analisi del rischio di evasione per le società di persone e le società di capitali mediante l'utilizzo integrato delle informazioni comunicate dagli operatori all'Archivio dei rapporti finanziari e degli altri elementi presenti in Anagrafe tributaria. Con la nuova procedura sono stati individuati i soggetti per i quali, pur risultando movimenti in accredito sui conti correnti, la dichiarazione ai fini delle imposte dirette e ai fini Iva per l'anno 2016 è stata omessa, oppure, se presentata, non riporta i dati contabili significativi.

La valutazione sull'opportunità di avviare tali attività, anche allo scopo di verificare l'efficacia del modello di analisi predisposto, è affidata alle direzioni provinciali competenti, cui vengono trasmesse le posizioni selezionate. In riferimento a ciascun soggetto segnalato, sono fornite informazioni su:

- numerosità dei conti correnti;
- totale aggregato dei saldi e dei movimenti dei rapporti finanziari;
- ulteriori elementi significativi presenti in Anagrafe tributaria.

L'Agenzia delle Entrate, con la C.M. 9/E/2018 è intervenuta sulla versione 2018 dello *split payment* derivante dall'intervento di modifica operato dall'art. 3, D.L. 148/2017. Gli orientamenti ufficiali riguardano principalmente gli aspetti concernenti i nuovi soggetti rientranti nello speciale regime e l'approfondimento di alcune fattispecie di applicabilità dello *split payment* quali le società fiduciarie e i consulenti tecnici di ufficio. Per l'individuazione di nuovi soggetti interessati, occorre fare riferimento agli elenchi pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 19.12.2017.

**(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 197357, 31/08/2018)**

## PRONTO IL MODELLO OPZIONE GRUPPO IVA

Con il Provvedimento del 20.09.2018, insieme alle istruzioni per la sua compilazione, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il denominato "AGI/1", il quale deve essere utilizzato per l'esercizio dell'opzione per la costituzione del Gruppo. In sede di prima applicazione, se il modello viene presentato entro il prossimo 15.11.2018, il Gruppo ha efficacia dal primo gennaio 2019. A regime invece, se il modello per l'esercizio dell'opzione o della revoca viene presentato dal primo gennaio al 30 settembre, l'opzione o la revoca hanno effetto a partire dal primo gennaio dell'anno successivo, mentre se viene presentato dal primo ottobre al 31 dicembre, l'opzione o la revoca hanno effetto a partire dal primo gennaio del secondo anno successivo. Con la presentazione del modello, al Gruppo viene assegnato un proprio numero di partita Iva e l'opzione risulta vincolante per un triennio a partire dall'anno in cui la stessa ha effetto, il rinnovo avviene automaticamente per ciascun anno successivo, sino a quando non viene esercitata la revoca.

**(Agenzia delle entrate, provvedimento del 20.09.2018)**



### IN GAZZETTA LE REGOLE DI RIORDINO DELLA *PRIVACY*

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 101/2018 di coordinamento della vecchia normativa nazionale e il nuovo regolamento europeo sulla *privacy*, che entrerà in vigore il prossimo 19 settembre.

**(D.Lgs. 101/2018)**

4

### ACCERTATO IL CAMBIO VALUTE DI AGOSTO 2018

Con provvedimento del 12 agosto 2018, l'Agenzia delle entrate ha accertato il cambio valute estere per il mese di agosto 2018, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, D.L. 167/1990.

**(Agenzia delle entrate, provvedimento del 12/09/2018)**

### I CHIARIMENTI PER LA FUORIUSCITA DALLA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 64 del 14 settembre 2018 ha affrontato il caso del vincolo di permanenza nel regime di contabilità semplificata una volta intrapresa tale strada da parte dell'impresa. Il documento di prassi confermata l'efficacia del comportamento concludente rispetto all'omessa indicazione dell'opzione, la quale al più determina l'applicazione della sanzione fissa di 250 euro (ex articolo 8, D.Lgs. 471/1997), ravvedibile. Il documento prosegue affermando come, essendo il regime di contabilità semplificata un regime naturale proprio dei contribuenti minori, il comportamento concludente per avvalersi del regime di contabilità semplificata non vincola l'impresa per il triennio. Infine, non rileva l'opzione di cui all'articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973, infatti, il vincolo triennale, ivi previsto, opera solo per coloro che scelgono di rimanere nel regime semplificato, e non anche per coloro che, avendone i requisiti, scelgono di accedere al regime forfetario.

**(Agenzia delle entrate, risoluzione, 14/9/2018, n. 64/E)**

**per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:**  
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email [fiscale.tributario@apindustria.bs.it](mailto:fiscale.tributario@apindustria.bs.it)



## GIURISPRUDENZA IN BREVE

### LA DISTINZIONE TRA RAPPRESENTANZA E PUBBLICITÀ

In tema di imposte sui redditi e con riferimento alla determinazione del reddito di impresa, le spese sostenute per la manutenzione, riparazione, trasformazione e ammodernamento di beni materiali strumentali, qualora non siano imputate a incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili, ex articolo 102, comma 6, Tuir, nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili e l'eventuale eccedenza è deducibile per quote costanti nei 5 esercizi successivi a quello nel quale la spesa è stata sostenuta (cfr. sentenza n. 7885/2016).

**Cassazione – ordinanza n. 21775 – 23 giugno 2018 – 7 settembre 2018**

### L'OPERAZIONE INTRA-UE CON CESSIONARIO PRIVO DEL CODICE IDENTIFICATIVO

Ai fini del riconoscimento della non imponibilità ai fini Iva delle cessioni intracomunitarie, la procedura di attribuzione del codice identificativo del cessionario, pur rimanendo centrale ai fini dell'operazione nell'ambito di quelle regolate dagli articoli 41 e 50, D.L. 331/1993, convertito nella L. 427/1993, non può determinare, se mancante, il venir meno della possibilità di inquadrare la cessione nell'ambito di quelle intracomunitarie, allorché l'operatore provi in modo rigoroso tutti i requisiti sostanziali della normativa di settore, sulla base degli elementi ritualmente prodotti nel corso del procedimento (cfr. sentenza n. 17254/2014).

**Cassazione – ordinanza n. 21102 – 19 giugno 2018 – 24 agosto 2018**

### ONERE DELLA PROVA IN CAPO AL CONTRIBUENTE SE SI CONTESTA L'ANTI-ECONOMICITÀ DELL'OPERAZIONE

Nel giudizio tributario, una volta contestata dall'Erario l'anti-economicità di una operazione posta in essere dal contribuente che sia imprenditore commerciale, perché basata su contabilità complessivamente inattendibile in quanto contrastante con i criteri di ragionevolezza, diviene onere del contribuente stesso dimostrare la liceità fiscale della suddetta operazione e il giudice tributario non può, al riguardo, limitarsi a constatare la regolarità della documentazione cartacea. Infatti, è consentito al Fisco dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere minori costi, utilizzando presunzioni semplici e obiettivi parametri di riferimento, con conseguente spostamento dell'onere della prova a carico del contribuente, che deve dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate a fronte della contestata anti-economicità (cfr. sentenze n. 25257/2017, n. 14941/2013, n. 2484/2011 e n. 7144/2007).

**Cassazione – ordinanza n. 21859 – 7 giugno 2018 – 7 settembre 2018**

**Cassazione – ordinanza n. 21858 – 7 giugno 2018 – 7 settembre 2018**

### DATI DI BILANCIO CON INCIDENZA FISCALE

Le risultanze del bilancio civilistico sono destinate a valere anche ai fini delle determinazioni fiscali, a meno che non si dimostri che le stesse contrastano con i principi di corretta e veritiera rappresentazione della situazione patrimoniale ed economica dell'impresa stabiliti dal codice civile, in tal modo ponendo in specifico rilievo che solo le risultanze del bilancio, ivi compresi i criteri indicati per la valutazione delle merci, debitamente approvato, assumono rilevanza ai fini fiscali, costituendo, quindi, quanto risultante dal bilancio,



ove regolarmente tenuto, presupposto necessario ai fini della corretta considerazione di quanto in esso rappresentato (cfr. sentenze n. 23608/2011 e n. 16429/2011).

**Cassazione – sentenza n. 21809 – 19 febbraio 2018 – 7 settembre 2018**

### **DETRAIBILE L'IVA ANCHE IN ASSENZA DI DICHIARAZIONE ANNUALE**

La neutralità dell'Iva comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per 1 anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati a Iva e finalizzati a operazioni imponibili (cfr. sentenze n. 6921/2017 e SS.UU. n. 17757/2016).

**Cassazione – ordinanza n. 21797 – 27 settembre 2017 – 7 settembre 2018**

### **NESSUN OBBLIGO DI EMISSIONE DI FATTURA PRIMA DEL PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE DI SERVIZI**

Le prestazioni di servizi sono soggette all'Iva, ai sensi del comma 3, articolo 3, D.P.R. 633/1972, soltanto se rese verso corrispettivo, e si considerano effettuate all'atto del relativo pagamento, cosicché prima di tale momento non sussiste alcun obbligo (ma solo la facoltà) di emettere fattura o di pagare l'imposta. Ne consegue che la pretesa fiscale relativa a una prestazione di servizi non può prescindere, in mancanza di fatturazione o auto-fatturazione spontanea, dall'accertamento che il pagamento del corrispettivo sia stato effettuato, non essendo sufficiente la dimostrazione della sussistenza materiale della prestazione (cfr. sentenza n. 13209/2009).

**Cassazione – ordinanza n. 21870 – 21 giugno 2018 – 7 settembre 2018**

### **LA CORRETTA TENUTA DELLA CONTABILITÀ NON È SUFFICIENTE A PRESERVARE DALL'ACCERTAMENTO**

In tema di imposte sui redditi, la tenuta della contabilità in maniera formalmente regolare non è di ostacolo alla rettifica delle dichiarazioni fiscali e, in presenza di un comportamento assolutamente contrario ai canoni dell'economia, che il contribuente non spieghi in alcun modo, è legittimo l'accertamento su base presuntiva, e il giudice di merito, per poter annullare l'accertamento, deve specificare, con argomenti validi, le ragioni per le quali ritiene che l'antieconomicità del comportamento del contribuente non sia sintomatico di possibili violazioni di disposizioni tributarie (cfr. sentenze n. 9084/2017 e n. 20060/2014).

**Cassazione – ordinanza n. 21846 – 10 maggio 2018 – 7 settembre 2018**

**Cassazione – ordinanza n. 21845 – 10 maggio 2018 – 7 settembre 2018**

**per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:**  
**tel. 03023076 - fax 0302304108 - email [fiscale.tributario@apindustria.bs.it](mailto:fiscale.tributario@apindustria.bs.it)**





## NEWS E INFORMATIVE

7

# CONVERSIONE DECRETO DIGNITÀ – LE MODIFICHE PER PRESTAZIONI OCCASIONALI E LIBRETTO FAMIGLIA

La L. 96/2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 186/2018, di conversione del D.L. 87/2018, ha apportato modifiche al contratto di prestazione occasionale e al Libretto famiglia. Più precisamente, la legge di conversione ha ampliato l'utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale per aziende del turismo e ha fornito alcune precisazioni per gli imprenditori agricoli, oltre a fornire precisazioni per gli utilizzatori.

### AZIENDE ALBERGHIERE E STRUTTURE RICETTIVE DEL TURISMO

Il contratto di prestazione occasionale, nei consueti limiti di importo (per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, per massimo 5.000 euro), può, dal 12 agosto 2018, essere utilizzato dalle aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo che occupano fino a un massimo di 8 lavoratori (per le altre aziende il massimo è 5), per le attività lavorative rese da:

- titolari di pensione di vecchiaia o invalidità;
- giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'Università;
- persone disoccupate;
- percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione ovvero di altre prestazioni di sostegno al reddito.

È utile ricordare che i compensi erogati ai soggetti di cui sopra sono computabili, per determinare il limite massimo di utilizzo da parte dell'utilizzatore, in misura pari al 75% del loro importo. La L. 96/2018 ha, però, precisato che i prestatori di lavoro che si trovano nella condizione di cui sopra devono autocertificare il loro *status* all'atto della registrazione nella piattaforma telematica Inps. Ai fini dell'attivazione del contratto di prestazione occasionale, gli utilizzatori devono versare preventivamente le somme utilizzabili per compensare le prestazioni direttamente, oppure, e qui sta la novità, per il tramite di un intermediario abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista oppure avvocato). Come è noto, l'utilizzatore è tenuto a trasmettere, almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma telematica Inps ovvero avvalendosi dei servizi di *Contact Center* messi a disposizione dell'Inps, una dichiarazione contenente, tra le altre, la data e l'ora di inizio della prestazione lavorativa.

La legge di conversione ha precisato che, nel caso in cui l'utilizzatore sia azienda alberghiera o struttura ricettiva del turismo, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto debba essere riferito a un arco temporale non superiore a 10 giorni.

Aderente a:



Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia  
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108  
info@apindustria.bs.it - www.apindustria.bs.it  
C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179



IF-25134 BRESCIA  
Nr. 22156-01



### IMPRENDITORI AGRICOLI

La L. 96/2018, in vigore dal 12 agosto 2018, interviene anche sulle prestazioni occasionali rese a favore degli imprenditori agricoli. Viene stabilito che i prestatori di lavoro, oltre ad autocertificare la loro condizione di titolare di pensione, disoccupazione, iscrizione a un ciclo di studi o percettori di forme integrative del salario (al pari di quanto già visto per le aziende del turismo) devono autocertificare nella piattaforma informatica di non essere stati iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Sempre per il settore agricolo si dispone che le 4 ore continuative di prestazione non sono da riferirsi, come per tutti gli altri settori, alla giornata lavorativa, ma a un arco temporale non superiore a 10 giorni. In ultimo, la legge disciplina la sanzione connessa al superamento del limite di durata di utilizzo della prestazione occasionale. Infatti, qualora l'imprenditore agricolo superi i limiti, ma ciò sia derivato dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella piattaforma informatica da parte dei prestatori, non sarà applicabile la sanzione della trasformazione a tempo pieno e indeterminato del rapporto di lavoro.

### NUOVA MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL COMPENSO

A richiesta del prestatore, espressa all'atto della registrazione nella piattaforma informatica Inps, invece che il bonifico bancario, il pagamento del compenso al prestatore può essere effettuato, decorsi 15 giorni dal momento in cui la dichiarazione relativa alla prestazione lavorativa inserita nella procedura informativa è divenuta irrevocabile, tramite qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica Inps, stampato dall'utilizzatore e consegnato al prestatore, che identifica le parti, il luogo, la durata della prestazione e l'importo del corrispettivo. Gli oneri del pagamento del compenso riferiti a tale modalità sono a carico del prestatore.

## DECRETO DIGNITÀ: RIDOTTO IL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE PER R&S

Il cosiddetto "Decreto Dignità" (D.L. 87/2018) è intervenuto modificando la disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo introdotta nel nostro Paese nel 2015, al fine di limitare la tipologia di spese ammesse al beneficio, escludendo di fatto taluni costi di acquisto di beni immateriali connessi a operazioni infragruppo.

Sostanzialmente, per effetto delle recenti modifiche, restano esclusi dall'agevolazione i costi sostenuti per l'acquisto, anche in licenza d'uso, delle competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale,





anche acquisite da fonti esterne, derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti allo stesso gruppo.

Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate da uno stesso soggetto, controllanti o collegate in base al disposto dell'[articolo 2359](#), cod. civ., inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. Per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore (articolo 5, comma 5, Tuir).

La norma come modificata dal Decreto Dignità ha carattere retroattivo e quindi ne deriva che essa è applicabile già in relazione alle spese sostenute nel corso del 2018 e anche con riferimento al calcolo dei costi ammissibili imputabili ai periodi d'imposta rilevanti per la determinazione della media di raffronto.

## FATTURA ELETTRONICA - CONTROLLI – CONSERVAZIONE E CONSULTAZIONE

### CONTROLLI

Con riferimento ai controlli del Sistema di Interscambio sul file xml trasmesso dal soggetto emittente all'Sdl, le verifiche che portano allo scarto o all'accettazione del file trasmesso, si basano sulle indicazioni obbligatorie richieste dall'art. 21 o 21-bis del DPR 633/72, nonché ad altri elementi propri del documento elettronico (es. dimensioni del file, coerenza dei dati, autenticità del certificato di firma).

Nel caso di fattura scartata, la stessa si intende non emessa, pertanto è importante effettuare una verifica preventiva degli elementi critici che potrebbero portare ad uno scarto del documento da parte del Sdl. In particolare, il sistema, qualora riscontrasse l'inesistenza dell'identificativo (p.iva o codice fiscale) in Anagrafe Tributaria, procederebbe allo scarto del documento.

Diverso è invece il caso in cui il numero di partita iva si riferisca ad un soggetto passivo che ha cessato la propria attività o nel caso in cui il codice fiscale appartenga ad un consumatore finale deceduto. La fattura in tal caso potrebbe riferirsi ad una cessione di beni effettuata nei confronti di un soggetto in attività al momento di effettuazione della stessa.

Si ricorda che l'Agenzia già fornisce un servizio che consente la verifica dei numeri di partita iva e di codice fiscale. E' inoltre in progettazione un ulteriore servizio applicativo, in grado di riconoscere automaticamente l'inesistenza degli identificativi.

E' inoltre possibile, per il tramite del QR-Code generabile dal portale "Fatture e corrispettivi", recepire automaticamente i dati del cliente in fase di predisposizione della fattura elettronica, quali ad esempio il codice fiscale, la p.iva, denominazione e codice destinatario o Pec.

In caso di fattura scartata, la stessa si ritiene non emessa, pertanto il soggetto passivo può procedere alla correzione degli errori, i quali sono riportati con codici specifici nella ricevuta di scarto, ed al nuovo invio del



documento scartato. L'Agenzia ha specificato che la nuova trasmissione dovrà essere effettuata entro 5 giorni dallo scarto, ritenendo gli stessi quali giorni "effettivi" e non "lavorativi".

### CONSERVAZIONE – CONSULTAZIONE

Per quanto riguarda il servizio di conservazione digitale delle fatture elettroniche, proposto dall'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia ha specificato che i soggetti passivi possono, previo accordo, usufruire del servizio di conservazione digitale messo a disposizione e trascorse 24 ore dalla sottoscrizione della convenzione, il sistema procederà alla conservazione automatica di tutti i documenti transitati dal SdI. La finalità di tale servizio di conservazione, consente quindi di conservare elettronicamente i documenti, ma non di consultarli per finalità gestionali o amministrative.

Per le esigenze amministrative o gestionali sarà pertanto necessario utilizzare il servizio di consultazione messo a disposizione dall'Amministrazione finanziaria. Tale servizio consentirà al contribuente di ricercare, consultare e avere copia delle fatture elettroniche emesse e ricevute mediante il SdI, sino al 31.12 dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la trasmissione, pur in assenza di adesione al servizio di conservazione digitale. Tale servizio di consultazione sarà accessibile, mediante apposita area riservata, anche ai consumatori finali, i quali potranno ottenere una copia delle fatture elettroniche emesse nei loro confronti.

**per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:**

tel. 03023076 - fax 0302304108 - email [fiscale.tributario@apindustria.bs.it](mailto:fiscale.tributario@apindustria.bs.it)

## APPROFONDIMENTI

### OPERATIVA LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI COMMERCIALI VERSO LA P.A. CON I RUOLI AFFIDATI ENTRO IL 31/12/2017

L'articolo 12-bis, D.L. 87/2018 ha prorogato anche per il 2018 la possibilità per imprese e professionisti di compensare le somme riferite a cartelle esattoriali con crediti commerciali vantati verso la P.A., sussistendo i seguenti requisiti:

- il credito deve essere certo, non prescritto, liquido ed esigibile relativo a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, certificato per il tramite della piattaforma dei crediti commerciali;
- la somma iscritta a ruolo deve essere stata affidata all'agente della riscossione entro il 31 dicembre 2017.

Aderente a:



Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia  
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108  
[info@apindustria.bs.it](mailto:info@apindustria.bs.it) - [www.apindustria.bs.it](http://www.apindustria.bs.it)  
C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179



IF-25134 BRESCIA  
Nr. 22156-01



## QUALI SONO I RUOLI E I CREDITI COMMERCIALI OGGETTO DELLA COMPENSAZIONE

Riepiloghiamo i passaggi utili per addivenire alla compensazione di un credito certificato verso un ente pubblico con un debito tributario iscritto a ruolo:

1. il debito tributario iscritto a ruolo deve derivare da un carico affidato all'agente della riscossione entro il 31 dicembre 2017 e risultare "scaduto" (ciò accade decorsi 60 giorni dalla data di notifica qualora non sia stato effettuato il pagamento o non sia stata richiesta la rateizzazione);
2. il credito commerciale derivante da somministrazione, fornitura, appalto o servizi può essere sorto in data sia antecedente sia successiva al 31 dicembre 2017;
3. il credito commerciale certificato deve essere di ammontare pari o superiore all'importo della cartella (comprensiva di oneri accessori, interessi di mora, aggi o spese) e deve essere richiesta la certificazione del credito all'ente pubblico debitore per il tramite della piattaforma dei crediti Commerciali (<http://crediticommerciali.mef.gov.it/CreditiCommerciali/home.xhtml>).

L'impresa o il professionista che si abilita alla piattaforma può richiedere telematicamente la certificazione del credito commerciale verso l'ente pubblico non ancora incassato: il rilascio della certificazione al creditore con l'indicazione della data prevista di pagamento avviene entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza. Non è possibile richiedere la certificazione agli enti locali commissariati e agli enti del Ssn delle Regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi.

## CHI PRESENTA L'ISTANZA PER LA CERTIFICAZIONE

L'istanza di certificazione del credito commerciale può essere presentata da società, impresa individuale o persona fisica che vanti un credito non prescritto, certo, liquido ed esigibile, scaturente da un contratto avente a oggetto somministrazioni, forniture e appalti nei confronti di una P.A.. È il creditore istante che all'atto della richiesta della certificazione tramite la piattaforma deve barrare l'opzione "intende utilizzare il credito in compensazione con somme iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 28-quater del D.P.R. 602/1973 per un importo pari a euro: ".

Prima del rilascio della certificazione, per i crediti di importo superiore a 10.000 euro, l'ente pubblico verifica presso l'agente della riscossione l'eventuale presenza di accertate inadempienze all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di esito positivo di tale accertamento, la certificazione viene resa per l'intero credito ma l'importo delle somme dovute all'agente della riscossione viene annotato nella certificazione ed è vincolato a questo specifico utilizzo. Nel caso in cui l'ente pubblico vanti dei crediti nei confronti del richiedente, la certificazione sarà resa al netto di tali somme.

Per formalizzare la compensazione con un ruolo scaduto affidato all'agente della riscossione entro il 31 dicembre 2017, la certificazione va presentata agli sportelli dell'agente della riscossione in forma cartacea (o mediante invio tramite pec alla sede territorialmente competente) ovvero vanno presentati il numero di certificazione e il codice di controllo rilasciati dalla piattaforma.

Nel caso in cui la compensazione riguardi solo una parte dei debiti iscritti a ruolo scaduti, bisogna indicare gli importi che si intende estinguere nella richiesta presentata. Il credito verso l'ente pubblico eventualmente utilizzato in misura parziale per il pagamento del ruolo sarà evidenziato sulla piattaforma dei crediti commerciali al netto della compensazione effettuata.



Si ricorda, infine, che non è possibile effettuare tale tipologia di compensazione se il credito commerciale vantato è inferiore alla somma iscritta a ruolo.

## SPESOMETRO 2018 – CHIARIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE

Con la risoluzione n. 68/E/2018 del 21.09.2018 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che devono essere incluse all'interno dello spesometro anche le bollette emesse dal Comune nei confronti di soggetti passivi Iva per l'addebito dei corrispettivi relativi alle somministrazioni di gas, energia elettrica, acqua ecc.

Le informazioni da trasmettere con la Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute cd. Spesometro sono relative alle:

- fatture emesse, indipendentemente dalla loro registrazione;
- le fatture e bollette doganali ricevute e annotate nel registro Iva acquisti (comprese le fatture ricevute da soggetti in regime dei minimi o forfettario);
- le note di variazione.

Non devono essere comunicate le informazioni riguardanti dati di operazioni attive e passive non documentate da fattura, come ad esempio le operazioni documentate tramite ricevuta fiscale o scontrino, qualunque sia l'importo.

Nella risoluzione citata, l'Agenzia delle Entrate ritiene che sussista l'obbligo di comunicazione limitatamente a quelle emesse nei confronti di soggetti passivi Iva. Ciò in quanto le bollette sono assimilate a tutti gli effetti alle fatture e risulta necessario tenere conto che le pubbliche amministrazioni sono esonerate dalla trasmissione delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali.

## ESTEROMETRO: DAL 2019 CAMBIA LO SPESOMETRO

Lo spesometro dal 2019 diverrà una comunicazione più leggera limitata alle operazioni transfrontaliere e ad alcune transazioni interne.

Vi sono ancora alcune incertezze normative e regolamentari che vanno risolte, in considerazione dell'implementazione della fattura elettronica. Ad oggi infatti, l'obbligo della fatturazione elettronica tra privati, non riguarda tutte le transazioni poste in essere dai contribuenti, ma ad esempio esclude le operazioni: con soggetti non residenti e non stabiliti, anche se indentificati ai fini Iva in Italia e le operazioni con operatori minimi e marginali.

Tale nuovo adempimento, che dal primo gennaio 2019 sostituirà la comunicazione trimestrale (semestrale) delle operazioni rilevanti ai fini Iva, imporrebbe un invio mensile, entro l'ultimo giorno del mese successivo



a quelli di emissione o di ricezione della fattura (si auspica che la frequenza della suddetta comunicazione passi da un adempimento mensile ad un adempimento almeno trimestrale).

Tra le operazioni comprese nell'eterometro ritroviamo le cessioni beni e le prestazioni di servizio effettuate e ricevute verso e da soggetti non residenti, non stabili, ancorchè identificati.

Le informazioni da comunicare risultano:

- i dati identificativi del cedente/prestatore e del cessionario/committente;
- la data del documento comprovante l'operazione;
- la data di registrazione;
- il numero del documento;
- la base imponibile;
- l'aliquota Iva applicata e l'imposta o la tipologia dell'operazione nel caso in cui la stessa non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento.

Con riferimento alla tipologia di file da trasmettere, si fa sempre riferimento ad un file in formato xml, tale file deve essere firmato digitalmente dal responsabile dell'invio e cioè il soggetto obbligato o il suo delegato, oppure il file deve presentare il sigillo elettronico delle Entrate in caso di invio tramite upload sull'interfaccia web del servizio "Fatture e corrispettivi".

La trasmissione può avvenire utilizzando un sistema di cooperazione applicativa o un sistema di trasmissione dati basato su un protocollo Sftp. Si può inoltre inviare tramite interfaccia web con accesso nell'area fatture e corrispettivi del sito web delle Entrate. L'invio va effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso o a quello della data di ricezione del documento.

Con riferimento ai documenti passivi, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che la data di ricezione è da identificarsi nella data di registrazione dell'operazione ai fini della liquidazione Iva.

## COMMERCIO ELETTRONICO E VENDITA DI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISE

Non tutte le tipologie di transazioni economiche concluse telematicamente sono da ritenersi quali operazioni riconducibili al concetto di commercio elettronico, inteso secondo le disposizioni di cui alla Direttiva n. 31/2000 e al D.lgs n. 70/2003. Ad esempio risulterebbero escluse dal concetto di commercio elettronico, le seguenti operazioni:

- cessione di beni omaggio congiuntamente al bene principale: vi è espressa esclusione da parte dell'Agenzia con la Circolare n. 13/E/1994, in base alla quale viene specificato che non essendovi onerosità, non può esservi l'applicazione della disciplina delle vendite e distanza.
- l'acquisto di prodotti sottoposti ad accise: ai fini Iva, tali cessioni seppur effettuate mediante l'ausilio di strumenti online, non sono riconducibili alle vendite a distanza nei confronti di soggetti non dotati di partita Iva.
- le prenotazioni di alberghi e/o simili e acquisto online di biglietti aerei: vi è espressa esclusione da parte dell'Agenzia con le Circolari n. 36/E/2010 e 37/E/2011, in base alle quali viene specificato che non rientrano nel concetto elettronico, in quanto in tali ipotesi il mezzo elettronico stesso costituisce un mero strumento

Aderente a:



Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia  
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108  
info@apindustria.bs.it - www.apindustria.bs.it  
C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179



IF-25134 BRESCIA  
Nr. 22156-01



di raccolta delle prenotazioni e pertanto viene utilizzato quale mezzo di comunicazione similare al telefono/fax.

## CHIARIMENTI IN TEMA DI PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI TRACCIATO

A partire dallo scorso primo luglio 2018, la Legge di bilancio 2018 ha imposto la corresponsione delle retribuzioni e compensi attraverso pagamenti tracciati. Non è quindi più ammesso che il datore di lavoro versi, i salari e i relativi acconti, in contanti. La norma vuole infatti contrastare la pratica diffusa di prevedere retribuzioni inferiori a quelle ammesse dalla contrattazione collettiva di riferimento. Inoltre è stata sancita la non rilevanza della firma apposta dal lavoratore sulla busta paga, come prova di avvenuto pagamento.

Si sono susseguiti una serie di interventi da parte dell'Ispettorato Nazionale del lavoro, i quali hanno precisato che il divieto di pagamento in contanti risulta violato nel caso di versamento con modalità diverse da quelle indicate e quando il versamento avvenga con i sistemi di pagamento ammessi vengano successivamente revocati:

- strumenti di pagamento elettronico;
- bonifico sul conto identificato dal codice Iban;
- pagamento in contanti preso lo sportello bancario/postale dove il datore di lavoro detiene un c/c di tesoreria aperto con mandato di pagamento;
- emissione di assegno.

Viene inoltre precisato che il pagamento è possibile anche mediante carte di credito prepagate intestate al lavoratore, ancorchè la stessa non sia collegata ad un codice Iban.

E' stato chiarito che l'obbligo di pagamenti tracciati vale esclusivamente per le somme erogate a titolo di retribuzione o acconti delle retribuzioni e non anche per spese di natura diversa, quali ad esempi vitti e alloggi, rimborsi di viaggi (le stesse infatti ricadono nelle indennità di trasferta, che hanno pertanto sia natura risarcitoria che retributiva).

**per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:**  
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email [fiscale.tributario@apindustria.bs.it](mailto:fiscale.tributario@apindustria.bs.it)





## SCADENZIARIO

15

### PRINCIPALI SCADENZE DAL 27 SETTEMBRE AL 15 OTTOBRE 2018

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 27 settembre al 15 ottobre 2018, con il commento dei termini di prossima scadenza.

*Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011. In primo piano vengono illustrate, le scadenze oggi note in merito alle imposte d'esercizio, si ricorda che esse sono valide per tutte le imposte e i contributi derivanti dalla autoliquidazione posta in essere nel modello Redditi 2018. Si ricorda inoltre che da alcuni anni è operativa la cosiddetta "proroga di Ferragosto", ossia la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari la cui scadenza originaria è fissata dal 1° al 20 agosto.*

<b>VERSAMENTO SALDO IMPOSTE 2017 E PRIMO ACCONTO 2018</b>	
<b>Persone fisiche non titolari di partita iva – UNICA RATA</b>	
Senza maggiorazione	2 luglio
Con maggiorazione dello 0,4%	20 agosto
<b>Persone fisiche non titolari di partita iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 2 luglio</b>	
1° rata	2 luglio
2° rata con interesse dello 0,31	31 luglio
3° rata con interesse dello 0,64	31 agosto
4° rata con interesse dello 0,97	1 ottobre
5° rata con interesse dello 1,30	31 ottobre
6° rata con interesse dello 1,63	30 novembre
<b>Persone fisiche non titolari di partita iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 20 agosto</b>	
1° rata	20 agosto
2° rata con interesse dello 0,11	31 agosto
3° rata con interesse dello 0,44	1 ottobre
4° rata con interesse dello 0,77	31 ottobre
5° rata con interesse dello 1,10	30 novembre
<b>Persone fisiche titolari di partita iva – UNICA RATA</b>	
Senza maggiorazione	2 luglio
Con maggiorazione dello 0,4%	20 agosto



<b>Persone fisiche titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 2 luglio</b>	
1° rata	2 luglio
2° rata con interesse dello 0,16	16 luglio
3° rata con interesse dello 0,49	20 agosto
4° rata con interesse dello 0,82	17 settembre
5° rata con interesse dello 1,15	16 ottobre
6° rata con interesse dello 1,48	16 novembre
<b>Persone fisiche titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 20 agosto</b>	
1° rata	20 agosto
2° rata	20 agosto
3° rata con interesse dello 0,33	17 settembre
4° rata con interesse dello 0,66	16 ottobre
5° rata con interesse dello 0,99	16 novembre
<b>Società di persone e associazioni di cui all'articolo 5, Tuir</b>	
senza maggiorazione	2 luglio
con maggiorazione	20 agosto
<b>Società di capitale – senza maggiorazione</b>	
Bilancio approvato entro 120 giorni dalla chiusura del bilancio	2 luglio
Bilancio approvato entro 180 giorni dalla chiusura del bilancio	31 luglio
Bilancio non approvato	31 luglio
<b>Società di capitale – con maggiorazione</b>	
Bilancio approvato entro 120 giorni dalla chiusura del bilancio	20 agosto
Bilancio approvato entro 180 giorni dalla chiusura del bilancio	31 agosto
Bilancio non approvato	31 agosto
<b>VERSAMENTO SECONDO ACCONTO IMPOSTE 2018</b>	
Per tutti	30 novembre

## SCADENZE FISSE

<b>01 ottobre</b>	<p><b>Rimborso Iva assolta in Stato membro dell'UE</b> Scade oggi il termine di presentazione dell'istanza per il rimborso dell'Iva assolta in un altro Stato membro da parte del soggetto passivo italiano in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati.</p>
	<p><b>Presentazione elenchi Intra 12 mensili</b> Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di luglio.</p>

Aderente a:

**Presentazione del modello Uniemens Individuale**

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di settembre.

**Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione**

Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.09.2018.

**Spesometro**

Scade oggi il termine per l'invio telematico dello spesometro relativo al secondo trimestre 2018 ovvero primo semestre 2018 per chi ha optato per l'invio semestrale.

**per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:**

tel. 03023076 - fax 0302304108 - email [fiscale.tributario@apindustria.bs.it](mailto:fiscale.tributario@apindustria.bs.it)